

- 1 Il ricorso T-273/00 è parzialmente irricevibile, in quanto proposto dalle società Mingardi Srl e Marsilio Editori SpA.
- 2 Le società Mingardi Srl e Marsilio Editori SpA sopporteranno le proprie spese.
- 3 La Commissione supporterà le spese che ha sostenuto a tutt'oggi in relazione al ricorso in quanto proposto dalle società Mingardi Srl e Marsilio Editori SpA.
- 4 La Repubblica italiana supporterà le spese che ha sostenuto in relazione al ricorso in quanto proposto dalle società Mingardi Srl e Marsilio Editori SpA.
- 5 Per il resto, le spese sono riservate.

(¹) GU C 355 del 9.12.2000.

- 1 Il ricorso T-288/00 è parzialmente irricevibile, in quanto proposto dalla società Gardena Hotels Srl e dal Comitato «Venezia Vuole Vivere».
- 2 La Gardena Hotels Srl supporterà le proprie spese.
- 3 Il Comitato «Venezia Vuole Vivere» supporterà le proprie spese nonché le spese sostenute a tutt'oggi dalla Commissione in relazione al ricorso in quanto proposto dal Comitato «Venezia Vuole Vivere».
- 4 La Commissione supporterà le spese che ha sostenuto a tutt'oggi in relazione al ricorso in quanto proposto dalla Gardena Hotels Srl.
- 5 Per il resto, le spese sono riservate.

(¹) GU C 372 del 23.12.2000.

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

10 marzo 2005

nella causa T-288/00: Gardena Hotels Srl e a. contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(«Aiuti concessi dagli Stati — Decisione della Commissione che dichiara l'incompatibilità con il mercato comune di regimi di aiuto illegali e che impone il recupero degli aiuti incompatibili — Esclusione del procedimento nazionale di recupero — Ricorso di annullamento — Carezza di interesse ad agire — Irricevibilità»)

(2005/C 155/39)

(Lingua processuale: l'italiano)

Nella causa T-288/00, Gardena Hotels Srl, Principessa Srl e Comitato «Venezia Vuole Vivere», con sede in Venezia, rappresentate dall'avv. A. Bianchini, con domicilio eletto in Lussemburgo, contro Commissione delle Comunità europee (agente: sig. V. Di Bucci, assistito dall'avv. A. Dal Ferro, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione della Commissione 25 novembre 1999, 2000/394/CE, relativa alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n. 30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali (GU 2000, L 150, pag. 50), il Tribunale (Seconda Sezione ampliata), composto dai sigg. J. Pirrung, presidente, A.W.H. Meij, N.J. Forwood, dalla sig.ra I. Pelikánová e dal sig. S. Papisavvas, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 10 marzo 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

10 marzo 2005

nella causa T-184/01, IMS Health, Inc., contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(Ricorso di annullamento — Sospensione dell'esecuzione e quindi abrogazione della decisione impugnata in corso di istanza — Non luogo a statuire)

(2005/C 155/40)

(Lingua processuale: l'inglese)

Nella causa T-184/01, **IMS Health, Inc.**, con sede in Fairfield, Connecticut (Stati Uniti), rappresentata dai sigg. N. Levy, J. Temple-Lang, solicitors, e R. O'Donoghue, barrister, contro **Commissione delle Comunità europee** (agenti: inizialmente sigg. A. Whelan, É. Gippini Fournier e sig.ra F. Siredey-Garnier, successivamente, sig. Whelan, con domicilio eletto in Lussemburgo), sostenuta da **NDC Health Corp.**, ex National Data Corp., con sede in Atlanta, Georgia (Stati Uniti) (rappresentata inizialmente dai sigg. I. Forrester, QC, F. Fine, solicitor, dagli avv.ti C. Price e A. Gagliardi, successivamente dagli avv.ti C. Price, J. Bourgeois e dal sig. Fine, in ultimo dal sig. Fine), da **NDC Health GmbH & Co. KG**, con sede in Bad Camberg (Germania) (rappresentata inizialmente dai sigg. I. Forrester, QC, F. Fine e M. Powell, solicitors, dagli avv.ti C. Price e A. Gagliardi, successivamente dal sig. Fine, dagli avv.ti Price e J. Bourgeois, in ultimo dal sig. Fine), e da **AzyX Deutschland GmbH Geopharma Information Services**,

con sede in Neu-Isenburg (Germania) (rappresentata inizialmente dagli avv.ti G. Vandersanden, L. Levi e D. Dugois, successivamente dagli avv.ti Vandersanden e Levi), avente ad oggetto la domanda di annullamento della decisione della Commissione 3 luglio 2001, 2002/165/CE, relativa a un procedimento di applicazione dell'art. 82 CE (Caso COMP D3/38.044 NDC Health/IMS Health: misure provvisorie) (GU 2002, L 59, p. 18), il Tribunale (Quinta Sezione), composto dai sigg. M. Vilaras, presidente, F. Dehousse e D. Šváby, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 10 marzo 2005 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1 *Non vi è più luogo a statuire sul presente ricorso.*
- 2 *Ciascuna parte sopporterà le proprie spese, comprese quelle relative al procedimento sommario.*

(¹) GU C 303 del 27.10.2001

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

28 febbraio 2005

nella causa T-108/03, Elisabeth von Pezold contro Commissione delle Comunità europee (¹)

(FEAOG — Silvicultura — Decisione di approvazione di un documento di programmazione per lo sviluppo rurale — Ricorso di annullamento — Persone fisiche o giuridiche — Atti che le riguardano individualmente — Incompetenza — Irricevibilità)

(2005/C 155/41)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-108/03, **Elisabeth von Pezold**, residente in Pöls (Austria), rappresentata dall'avv.R. von Pezold, contro **Commissione delle Comunità europee** (agente: sig. G. Braun, con domicilio eletto in Lussemburgo), avente ad oggetto la domanda di annullamento parziale della decisione della Commissione 14 luglio 2000, recante approvazione del documento di programmazione per lo sviluppo rurale della Repubblica d'Austria per il periodo 2000-2006, il Tribunale (Terza Sezione), composto dal sig. M. Jaeger, presidente, dalla sig.ra V. Tiili e dal sig. O. Czúcz, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso il 28 febbraio 2005 un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1 *Il ricorso è respinto.*
- 2 *La ricorrente è condannata alle spese.*

(¹) GU C 171 del 19.7.2003

ORDINANZA DEL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO

2 marzo 2005

nella causa T-305/03: Opus Dent GmbH contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (¹)

(«Marchio comunitario — Opposizione — Ritiro dell'opposizione — Non luogo a statuire»)

(2005/C 155/42)

(Lingua processuale: il tedesco)

Nella causa T-305/03 Opus Dent GmbH, con sede in Freising (Germania), rappresentata dagli avv.ti P.J.A. Munzinger e S. Abel, contro Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) (agente: M.B. Müller), interveniente dinanzi al Tribunale: Dornier MedTech Systems GmbH (già: Dornier Medizintechnik GmbH), con sede in Weßling (Germania), rappresentata dagli avv.ti J. Kroher e A. Hettenkofer, avente ad oggetto il ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'UAMI 23 giugno 2003 (procedimento R 579/2002-2), relativa ad un procedimento di opposizione tra Opus Dent GmbH e Dornier MedTech Systems GmbH, il Tribunale (Quarta Sezione), composto dal sig. H. Legal, presidente, dalla sig.ra P. Lindh e dal sig. M.V. Vadapalas, giudici; cancelliere: sig. H. Jung, ha emesso, il 2 marzo 2005, un'ordinanza il cui dispositivo è del seguente tenore:

- 1 *Non vi è più luogo a statuire sul ricorso.*
- 2 *La ricorrente e l'interveniente sono condannate a sostenere le proprie spese nonché, ciascuna, la metà delle spese del convenuto.*

(¹) GU C 275 del 15.11.2003.